

## CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 22 gennaio 2015 n. 252

L'obbligo di pubblicità della gara, che impone l'apertura in seduta pubblica delle buste recanti le offerte tecniche, non ha portata retroattiva per effetto di quanto stabilito dall'art. 12 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni in L. 6 luglio 2012, n. 94, ai sensi del quale sono fatti salvi gli effetti delle procedure concluse o pendenti alla data del 9 maggio 2012 nelle quali si sia proceduto all'apertura dei plichi in seduta riservata.

Ai fini del risarcimento del danno conseguente all'annullamento di un provvedimento dichiarato illegittimo per vizio procedimentale - va distinta l'illegittimità di carattere c.d. "sostanziale" dall'illegittimità di natura "formale"; solo nel primo caso il vizio del provvedimento costituisce titolo per il risarcimento del danno subito dall'interessato, purché risulta comprovata, in modo certo, la "spettanza" del bene della vita da lui fatta valere e la correlata lesione derivante dal provvedimento illegittimo, che, in quella particolare circostanza, contrasta, in radice, con i presupposti normativi per la sua adozione con un determinato contenuto; e, per contro, la pretesa risarcitoria non può trovare accoglimento qualora il vizio accertato non contenga alcuna valutazione definitiva in ordine al rapporto giuridico controverso, risolvendosi nel riscontro di una violazione del procedimento di formazione del provvedimento; il che avviene in particolare quando, in seguito all'annullamento dell'atto impugnato, l'amministrazione conserva intatto il potere di rinnovare il procedimento, eliminando il vizio riscontrato.

Al fine di ottenere il risarcimento del danno per equivalente, il ricorrente non può dedurre in via strumentale una censura che non potrebbe comunque far conseguire allo stesso il risultato dell'equivalente economico, ma solo la riedizione dell'azione amministrativa.

Nelle controversie relative a gare pubbliche, è da escludere che possa essere addotta ad indice di illegittimità dell'operato del seggio di gara la pretesa inadeguatezza dei tempi impiegati per l'esame delle offerte, potendo la brevità dei lavori essere la risultante di particolari doti, anche di sintesi, dei componenti della commissione giudicatrice, dell'adeguatezza della organizzazione dei suoi lavori, ovvero dalla rilevazione a volte *ictu oculi* delle peculiari caratteristiche dei progetti presentati.

Nelle gare pubbliche il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione a condizione che siano prefissati, con chiarezza e adeguato grado di dettaglio, i criteri di valutazione, prevedenti un minimo e un massimo, esternandosi in tal caso il giudizio della commissione *ex se* nella graduazione e ponderazione dei punteggi assegnati, in conformità ai criteri prefissati dalla *lex specialis* di gara.